

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2839

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **APUZZO**

Norme contro la violenza sessuale a tutela della dignità della persona e istituzione di un fondo per i Centri di sostegno a favore delle vittime di maltrattamenti e di violenza sessuale

Presentata il 24 giugno 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La violenza sessuale è uno dei crimini più odiosi contro la persona e la sua dignità ed al contempo uno dei reati più sminuiti nella corrente mentalità « al maschile » della nostra società. Se vittima di violenza sessuale non è la propria moglie, madre o figlia, difficilmente l'uomo si rende conto della drammatica esperienza che essa rappresenta per la donna. L'abuso o la costrizione sessuale condizionano la personalità e la stabilità psichica della vittima.

La violenza sessuale costituisce una inaccettabile e vigliacca sopraffazione di persone fisicamente più deboli. Questo tipo di offesa e di violazione della persona oggi colpisce, anche se in misura minore, anche gli omosessuali.

Gli stupri di massa avvenuti in Bosnia ripropongono drammaticamente sia la portata ed i risvolti sociali del delitto contro la persona, sia il radicamento « viscerale » e storico per l'uomo, conquistatore, guerriero e vincitore.

La mentalità di questo guerriero è pericolosamente « normale » e presente tra noi: egli è convinto, in fondo, di non commettere nulla di estremamente grave, non uno stupro, ma una sorta di atto sessuale a senso unico.

Le radici del gesto sono implicite nella formazione culturale che oggi la società propone: il ragazzo che ha molteplici relazioni sessuali viene gratificato e galvanizzato come il soldato serbo o croato prima e dopo lo « stupro etnico ». La ragazza

deve invece rendere conto all'autorità familiare di ogni relazione ed amicizia.

Lo stupratore, pur sedendo al nostro fianco, viene esorcizzato con la maschera del mostro, ma i processi mettono spesso in rilievo che personalità del tutto normali risultano poi quelle responsabili di violenze sessuali.

Il reato di violenza sessuale stenta ad essere riconosciuto come tale in particolare quando è commesso tra le mura domestiche, tra coniugi, e diventa sempre più drammatico il coinvolgimento di minori in abusi sessuali.

Secondo informazioni fornite dall'ISTAT relative ai reati denunciati all'autorità giudiziaria dalle sole Forze dell'ordine, i reati di violenza carnale contro minori di anni 14 sono stati, nel 1991, 135. Il dato aumenta drammaticamente se pensiamo ai reati denunciati presso le procure distrettuali e, soprattutto, a quelli non denunciati.

Sempre l'ISTAT ci indica il numero di reati di violenza sessuale per i quali l'autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale, rilevati presso le procure:

1989: 1296 di cui 483 commessi da ignoti;

1990: 1385 di cui 647 commessi da ignoti;

1991: 1432 di cui 560 commessi da ignoti;

1992 (periodo gennaio/settembre): 1253 di cui 523 commessi da ignoti.

Come spesso accade i dati in sé non fotografano la drammaticità di una realtà che vede la violenza sessuale nei confronti delle donne e dei minori in costante aumento e che tuttavia, nell'attuale ordinamento giudiziario, rappresenta un reato minore.

Il testo seguente è stato elaborato tenendo conto del lavoro svolto nelle passate legislature, mettendo in rilievo alcuni punti, in particolare la collocazione di tali reati contro la persona (articolo 1), l'unificazione dei reati di violenza sessuale e di atti di libidine violenta (articolo 2), la previsione di un autonomo titolo di reato per i reati contro i minorenni (articolo 3), la procedibilità d'ufficio, anche se la violenza viene perpetrata nei confronti del coniuge e del convivente (articolo 10). Infine è prevista l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un fondo per i Centri di sostegno a favore delle vittime di maltrattamenti e di violenza sessuale, la cui gestione dovrà rimanere a carico delle regioni o province autonome e dei comuni ove gli stessi sono ubicati, al fine di introdurre sul territorio un servizio che si ponga come punto di riferimento per le donne ed i minori vittime di fatti di violenza.

Periodicamente torna in auge la discussione sulle iniziative legislative da adottare, ma ritengo di estrema importanza che ormai alle parole e alle buone intenzioni seguano i fatti, portando a termine un provvedimento legislativo non più rinviabile e che costituirebbe un valido deterrente contro chi, con la violenza, calpesta la dignità della persona.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

ART. 1.

1. Dopo la sezione II del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, è inserita la seguente, comprendente gli articoli da 609-*bis* a 609-*decies*:

« Sezione II-*bis*. — Dei delitti contro la libertà sessuale ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 609 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-*bis*. — (*Violenza sessuale*). Chiunque, con violenza, minaccia o ricatto costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali o di libidine è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Alla pena di cui al primo comma soggiace chi determina taluno a compiere o a subire atti sessuali abusando delle sue condizioni di inferiorità fisica o psichica al momento del fatto ».

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 609-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 609-*ter*. — (*Atti sessuali con minore*). È soggetto alla pena di cui al primo comma dell'articolo 609-*bis* chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dal medesimo articolo 609-*bis*, compia atti sessuali con una persona minore di anni quattordici ovvero con una persona minore di anni sedici di cui sia l'ascendente, il tutore o che gli sia stata affidata per ragioni

di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia. La pena è della reclusione da cinque a dieci anni se il fatto è commesso da più persone.

Se il minore non ha compiuto gli anni dieci, la pena è aumentata di un terzo ».

ART. 4.

1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 609-quater. — (*Violenza sessuale di gruppo*). — Chiunque partecipa ad un fatto di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a sedici anni.

La violenza sessuale di gruppo consiste nella commissione da parte di più persone riunite, anche ad opera di una soltanto di esse, di atti di violenza di cui all'articolo 609-bis.

La pena di cui al primo comma è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter ».

ART. 5.

1. Dopo l'articolo 609-quater del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 609-quinquies. — (*Atti sessuali commessi con abuso della qualità di pubblico ufficiale*). — Il pubblico ufficiale che, fuori dei casi previsti dagli articoli 609-bis e 609-ter, commette atti sessuali con persona arrestata o detenuta, di cui abbia la custodia per ragione del suo ufficio, ovvero con persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica se il fatto è compiuto da altro pubblico ufficiale che, per ragioni del suo ufficio, sia rivestito di qualsiasi autorità sopra taluna delle persone di cui al primo comma ».

ART. 6.

1. Dopo l'articolo 609-*quinqüies* del codice penale, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 609-*sexies*. — (*Atti sessuali con abuso della persona*). — È punito con la pena prevista dal primo comma dell'articolo 609-*bis* chiunque commette, senza violenza o minaccia, gli atti sessuali di cui al medesimo articolo 609-*bis*, nei confronti di chi versa, al momento del fatto, in condizioni tali da escludere la capacità di intendere o di volere, quando detti atti per modalità o circostanze costituiscono abuso della persona ».

ART. 7.

1. Dopo l'articolo 609-*sexies* del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 609-*septies*. — (*Sequestro di persona a scopo di violenza sessuale*). — Chiunque priva taluno della libertà personale al fine di commettere uno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinqüies* e 609-*sexies* è punito con la reclusione da otto a sedici anni.

La pena di cui al primo comma è aumentata:

1) se concorrono le condizioni previste dall'articolo 339;

2) se il fatto è commesso in danno di un minore ».

ART. 8.

1. Dopo l'articolo 609-*septies* del codice penale, introdotto dall'articolo 7 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 609-*octies*. — (*Aggravanti specifiche*). — La pena è della reclusione da

cinque a dieci anni quando ricorre una delle seguenti circostanze:

1) il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

2) il fatto è commesso con l'uso di armi, di sostanze narcotiche, alcoliche o stupefacenti;

3) il fatto è commesso su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

4) il fatto è commesso con abuso di autorità o di parentela o di affinità;

5) il fatto è commesso nell'ambiente di lavoro da chi è gerarchicamente superiore alla persona offesa;

6) se al fatto assistano minori di anni quattordici o figli della vittima.

Se gli atti sessuali di cui al presente articolo sono commessi con violenza o minaccia nei confronti di minori di anni dieci, la pena è aumentata da un terzo alla metà ».

ART. 9.

1. Dopo l'articolo 609-*octies* del codice penale, introdotto dall'articolo 8 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 609-*novies*. — (*Pene accessorie ed altri effetti penali*). — La condanna per alcuno dei delitti di cui alla presente sezione comporta:

1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento o circostanza aggravante del delitto medesimo;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;

3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;

4) l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

ART. 10.

1. Dopo l'articolo 609-*novies* del codice penale, introdotto dall'articolo 9 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 609-*decies*. — (*Procedibilità*). — Per il delitto di cui all'articolo 609-*bis* si procede d'ufficio anche se tra la persona offesa e il colpevole intercorre, al momento del fatto, un rapporto di coniugio o di convivenza di tipo coniugale ».

ART. 11.

1. Nei casi dei reati previsti nella sezione II-*bis* del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, introdotta dalla presente legge, le generalità della persona offesa e l'immagine della stessa non possono essere rese pubbliche senza il suo consenso. I contravventori sono puniti con l'arresto da sei mesi ad un anno.

ART. 12.

1. Le associazioni e i movimenti costituiti con atto pubblico da almeno due anni che hanno tra i loro scopi la tutela degli interessi lesi dai delitti contro la libertà sessuale di cui alla sezione II-*bis* del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, introdotta dalla presente legge, possono intervenire nel processo per presentare memorie, indicare elementi di prova, chiedere al pubblico ministero, con istanza motivata, di proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento. Nella istruzione esse possono altresì assistere al compimento degli atti cui ha diritto di partecipare il difensore di parte civile. Nel dibattimento hanno la facoltà di partecipare all'interrogatorio dell'imputato, della persona offesa e dei testimoni, all'esame dei periti e dei consulenti tecnici, e di concludere in ordine alla responsabilità. L'intervento e le attività di cui al presente comma sono esercitati a mezzo di un difensore a cui

devono essere comunicati gli stessi avvisi spettanti al difensore di parte civile. L'intervento è subordinato al consenso della persona offesa o di chi ne ha la legale rappresentanza; il consenso può essere revocato in ogni momento.

2. L'intervento di cui al comma 1 avviene nei termini e con le forme previste dagli articoli 78 e 79 del codice di procedura penale. Il consenso e l'eventuale revoca da parte della persona offesa sono manifestati al magistrato competente per il procedimento.

ART. 13.

1. Dopo l'articolo 473 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 473-bis. — (*Pubblicità del dibattimento per i procedimenti relativi a reati di violenza sessuale*). — 1. Il dibattimento relativo ai reati contro la libertà sessuale, di cui alla sezione II-bis del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, si svolge a porte aperte; tuttavia la parte lesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte del dibattimento. Sulla richiesta decide il giudice e, in caso di diniego, ne esprime la motivazione.

2. Nei procedimenti relativi ai reati di cui al comma 1 non sono ammesse domande sulla vita privata o sulle relazioni sessuali della persona offesa, salvo quelle strettamente necessarie all'accertamento del fatto.

3. Gli interrogatori e gli esami devono essere condotti nel rispetto della dignità e della riservatezza della persona ».

ART. 14.

1. Il capo I del titolo IX del libro secondo del codice penale è abrogato.

2. Gli articoli 530, 541, 542 e 543 del codice penale sono abrogati.

CAPO II.

ART. 15.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali, è istituito il fondo per i Centri di sostegno a favore delle vittime di maltrattamenti e di violenza sessuale.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato esclusivamente all'istituzione e alla gestione dei Centri di sostegno di cui al medesimo comma 1.

ART. 16.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle competenze degli enti locali in materia assistenziale, individuano le sedi idonee per il funzionamento dei Centri di sostegno di cui all'articolo 15.

2. Per accedere alle risorse del fondo di cui all'articolo 15 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano apposite domande al Dipartimento di cui al comma 1 dell'articolo 15, corredate da una relazione che evidenzia le effettive possibilità di gestione dei centri e la garanzia della continuità degli interventi.

ART. 17.

1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 15, sono ripartite annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in modo da salvaguardare l'omogeneità della distribuzione territoriale dei Centri di sostegno, garantendone l'istituzione nei comuni dell'Italia settentrionale, centrale e meridionale.

2. Il Ministro per gli affari sociali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dispone, con

proprio decreto, l'erogazione dei finanziamenti del fondo di cui all'articolo 15 della presente legge.

ART. 18.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 15, valutato in lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Le somme eventualmente non utilizzate nell'anno di riferimento sono nuovamente assegnate al fondo di cui all'articolo 15 per l'anno successivo.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.